



Decreto Rettorale n. */2025 **Oggetto:** Regolamento per i Laboratori/Infrastrutture di ricerca e Centri di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Bilancio, Ricerca e Innovazione

U.O.: Ricerca

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto della Scuola, in particolare l'art. 10, comma 2 lett. h) e l'art. 11, comma 2 lett. e a norma dei quali il Senato accademico "approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nonché le relative modifiche" e il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza "approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento sulla amministrazione e la contabilità e gli altri regolamenti inerenti alle materie di propria competenza;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha approvato il nuovo Regolamento per i Laboratori/Infrastrutture di ricerca e Centri di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Senato accademico, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha approvato il nuovo Regolamento per i Laboratori/Infrastrutture di ricerca e Centri di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il nuovo Regolamento per i Laboratori/Infrastrutture di ricerca e Centri di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER I LABORATORI/INFRASTRUTTURE DI
RICERCA E CENTRI DI RICERCA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. La Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito “Scuola”, per l’organizzazione dell’attività di ricerca e per l’organizzazione, la promozione e la valorizzazione delle diverse aree scientifiche e culturali può istituire e promuovere Laboratori/Infrastrutture e Centri di Ricerca , ai sensi dello Statuto, nei quali trova concretezza la dimensione disciplinare della Scuola, basata sulla elevata specializzazione nei diversi ambiti e rivolti a favorire una visione interdisciplinare dell’attività di ricerca e di terza missione.
2. La Scuola IUSS promuove, con pari dignità, la ricerca di base e applicata ed incoraggia la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse.
3. I Laboratori/Infrastrutture ed i Centri di ricerca svolgono la duplice funzione di essere sede dell’attività scientifica della Scuola e di offrire il necessario supporto alle attività formative in modo trasversale.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l’istituzione dei Laboratori/Infrastrutture e dei Centri di Ricerca e le relative modalità di funzionamento.
2. I Laboratori/Infrastrutture ed i Centri di ricerca possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altri soggetti sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO II CENTRI DI RICERCA

I centri di ricerca sono strutture dirette allo studio di uno specifico tema o ambito di ricerca e della sua documentazione, anche in termini di conservazione e valorizzazione, senza autonomia contabile ed amministrativa.

Art. 3 – Requisiti

1. Sono requisiti dei Centri:
 - a. presenza di almeno tre tra docenti e ricercatori della Scuola IUSS o in convenzione ex art. 6, co 11 L. 240/2010;
 - b. realizzazione di attività di ricerca istituzionale;

Art. 4 – Istituzione e disattivazione

1. La costituzione di un Centro di ricerca è deliberata dal Senato Accademico, sentito il competente Consiglio/i di Classe.
2. La proposta deve indicare:
 - a. il referente scientifico della proposta;
 - b. la motivazione della costituzione, inerente all’oggetto delle attività di ricerca;



- c. un piano delle attività e di sviluppo triennale del Centro;
- d. una relazione sulla valutazione e sostenibilità delle attività del Centro;
- e. lo schema di Regolamento/Funzionamento del Centro di Ricerca, che dovrà essere successivamente portato in Approvazione del Senato Accademico previo parere da parte del Consiglio/i di Classe;

3. I Centri di ricerca vengono attivati per un massimo di cinque anni e possono essere rinnovati dal Senato Accademico previo parere da parte del Consiglio/i di Classe.

4. I Centri, prima della scadenza del periodo di cui al comma precedente, possono essere disattivati dal Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio/i di Classe di afferenza, sulla base dell'esito della valutazione.

5. I Centri, prima della scadenza del periodo possono essere disattivati, di propria iniziativa, dal Consiglio di Sorveglianza, previo parere del Senato accademico sentito il Consiglio/i di Classe.

TITOLO

III

LABORATORI/INFRASTRUTTURE DI RICERCA

I Laboratori e le infrastrutture di Ricerca sono strutture caratterizzate dall'uso e dallo sviluppo di tecnologie avanzate, finalizzate alla ricerca scientifica e alle connesse attività formative, senza autonomia contabile, ma caratterizzate dall'assegnazione di risorse economiche.

Art. 5 – Requisiti

1. Sono requisiti dei Laboratori/Infrastrutture:
 - a. presenza di almeno tre tra docenti e ricercatori della Scuola IUSS o in convenzione ex art. 6, co 11 L. 240/2010;
 - b. realizzazione di attività di ricerca istituzionale e/o commerciale;
 - c. presenza di attrezzatura/strumentazioni di tipo tecnico-scientifico;

Art. 6 - Istituzione e disattivazione

1. La Scuola può istituire, anche con atto formale di natura convenzionale con altri soggetti pubblici o privati, laboratori di ricerca.
2. La costituzione di un Laboratorio di ricerca è deliberata dal Senato accademico, sentito il competente Consiglio/i di Classe e sentito il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.
3. La proposta deve contenere:
 - a. la denominazione del Laboratorio
 - b. la descrizione delle attività del Laboratorio, e la sua durata;
 - c. la sede del Laboratorio;
 - d. i nominativi del personale che afferiranno al Laboratorio;
 - e. le esigenze strumentali, organizzative, amministrative e gestionali;
 - f. un budget annuale e triennale.
 - g. un piano di sviluppo triennale
 - h. una relazione sulla valutazione e sostenibilità delle attività del Laboratorio;



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- i. lo schema di Regolamento/Funzionamento del Laboratorio di Ricerca, che dovrà essere successivamente portato in Approvazione del Senato Accademico previo parere da parte del Consiglio/i di Classe;
4. I Laboratori possono essere disattivati dal Consiglio di Sorveglianza, previo parere del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Classe di afferenza, sulla base dell'esito della valutazione.
5. I Laboratori possono essere inoltre disattivati dal Consiglio di Sorveglianza in caso di:
- a. proposta motivata del Direttore, sentito il Consiglio scientifico se nominato;
 - b. in caso di recesso degli altri soggetti pubblici o privati partner del Laboratorio a carico dei quali restano fermi gli oneri maturati fino alla data del recesso.

TITOLO IV VALUTAZIONE

Art. 7 – Valutazione periodica

1. I Centri di ricerca e i Laboratori di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza annuale, da parte del Consiglio di Classe di afferenza, per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati.
 - a. La valutazione del Centro di ricerca, effettuata sulla base della relazione annuale tiene conto dell'insieme delle iniziative del Centro e della sua produzione e attività scientifiche;
 - b. La valutazione del Laboratorio, effettuata sulla base della relazione annuale tiene conto dell'insieme delle attività compiute, dei risultati conseguiti e del rendiconto economico sulla gestione.
2. Se la valutazione è positiva, l'attività del Centro di ricerca o del Laboratorio prosegue; in caso contrario, il Preside della Classe trasmette al Senato Accademico parere ai fini dell'eventuale proposta di disattivazione prevista dal presente Regolamento.

Art. 8 – Valutazione quinquennale

1. I Laboratori ed i Centri di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza quinquennale, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Classe, e del Consiglio di Sorveglianza in conformità con le migliori prassi internazionali, per decidere se gli stessi possono continuare a svolgere le proprie attività.
2. La valutazione del Laboratorio o Centro di ricerca, che deve essere effettuata da parte del Senato accademico sulla base della relazione quinquennale.
3. Il Senato accademico trasmette la propria valutazione al Consiglio di Sorveglianza, che, qualora la valutazione del Senato sia positiva, autorizza il rinnovo del Centro e l'attività prosegue secondo la proposta di cui al comma precedente; in caso contrario, il Consiglio di Sorveglianza federato delibera i tempi e i modi di disattivazione del Centro di ricerca.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9- Disciplina transitoria

1. I Direttori dei Laboratori di Ricerca già istituiti dalla Scuola devono presentare al Consiglio di Classe di afferenza, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le integrazioni richieste dal presente Regolamento.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 174/2020.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.